REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Sabrina Facciorusso	Primo Referendario, relatore
Guido Tarantelli	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. 23271 del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 34017 reso dal concessionario per la riscossione del Comune di Reggio Calabria, Reges s.p.a. (oggi Hermes s.r.l.), per l'esercizio 2015.

FATTO

1. Con la relazione n. 130/2022 del 14/7/2022, il Magistrato Istruttore ha rimesso all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 34017 del Concessionario per la riscossione del Comune di Reggio Calabria, Reges s.p.a. (oggi Hermes s.r.l.), per l'esercizio 2015, pervenuto alla Segreteria della Sezione in data 26/7/2017.

La relazione faceva presente la necessità, ai fini della verifica della regolarità della gestione, di acquisire una serie di documenti mancanti e mai inviati, nonostante le richieste e i solleciti compiuti in sede di istruttoria. Concludeva, quindi, per l'impossibilità di procedere alla revisione del conto, chiedendo al Collegio l'adozione dei provvedimenti collegiali ritenuti necessari.

2. L'agente contabile si è costituito in giudizio con memoria del 20 ottobre 2022,

con patrocinio dell'Avv. Roberta D'Apolito, precisando che Hermes è frutto di un'importante operazione di fusione e trasformazione che ha comportato una riorganizzazione societaria e, ancorché in un'ottica di massima collaborazione, rappresentava notevoli difficoltà nel reperire la documentazione richiesta in sede istruttoria.

Quanto alla contestata mancata redazione del conto sul modello previsto dalla normativa, osservava che esso era idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione.

Nel merito, argomentava ampiamente in ordine alla regolarità del conto e concludeva nel senso che non sussiste alcun saldo a debito pari a € 3.800,32 (come riportato nella relazione di irregolarità n. 130/2022), bensì un saldo di fatto pari a 0.

Effettuava, quindi, nuova produzione documentale.

3. In esito all'udienza del 9 novembre 2022 è stata resa l'ordinanza n. 2/2023 la quale, preso atto delle lacune documentali che permanevano, nonostante il deposito del contabile, disponeva doversi procedere a mezzo della Guardia di Finanza, tramite accesso diretto, all'acquisizione della documentazione meglio specificata in ordinanza, rinviando per il prosieguo all'udienza del 16.5.2023.

4. All'udienza del 16.5.2023 il Collegio, preso atto della copiosa mole della documentazione reperita dalla Guardia di Finanza, considerato il numero e il volume delle riscossioni da verificare (per un importo totale di € 19.502.529,97) e rilevata l'esigenza di ricostruire la gestione dell'agente contabile per ciascuna singola tipologia di tributo, anche al fine di verificare la corretta applicazione degli aggi, ha rimesso gli atti al Magistrato Istruttore ai fini del completamento dell'istruttoria e affinché predisponesse una relazione integrativa, rinviando per il

prosieguo all'udienza del 13/12/2023.

All'udienza del 13/12/2023 il Collegio, vista l'Istanza del Magistrato Istruttore di rinvio della trattazione per esigenze di completamento dell'istruttoria, sentite le parti che non si sono opposte, con ordinanza a verbale ha rinviato la trattazione del giudizio all'udienza del 12/6/2024.

5. Con relazione integrativa del 22 maggio 2024, il Magistrato istruttore ha rassegnato le proprie conclusioni sul conto.

L'Istruttore ha in primo luogo premesso l'irregolare rappresentazione della gestione. Si è ribadito quanto già rappresentato nella prima relazione di irregolarità, ossia l'anomala compilazione del conto rispetto ai modelli previsti dalla normativa, essendo lo stesso costituito da dodici prospetti mensili riportanti, per ogni tipologia di tributo, nella colonna "estremi riscossione" l'importo riscosso per versamenti su conto corrente postale e l'importo complessivo (cumulativo per tutti i tributi) delle riscossioni effettuate per cassa; nella sezione "versamenti in tesoreria" gli importi versati al Comune (senza indicazione di data né riferimento alle connesse reversali di incasso) e nella sezione "spettanze trattenute" le somme trattenute in compensazione per corrispettivi, iva e rivalsa spese.

Ha riferito che le riscossioni, in particolare, ineriscono a più tributi (Servizio Idrico integrato, Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), l'Imposta sulle Pubbliche Affissioni (DPA), Entrate da gestione del patrimonio, Sanzioni amministrative (violazioni del codice della strada) Tarsu e Tosap, ICI), con applicazione di aggi e compensi differenziati, e sono risultate rendicontate al netto dei rimborsi effettuati e delle spese trattenute.

È altresì emerso dall'istruttoria che quanto riportato nei prospetti includesse

anche quota parte delle entrate confluite direttamente sul conto di tesoreria del Comune, pur non quantificandole nel dettaglio.

L'istruttore ha riscontrato, inoltre, una certa confusione nella rappresentazione delle gestioni, rilevando – a riprova di tale circostanza – come in sede di giudizio l'agente contabile avesse dovuto depositare una relazione tecnica di parte con la quale il consulente aveva rielaborato dei "prospetti di riconciliazione" finalizzati a spiegare e giustificare le singole voci del conto.

La relazione ha dato atto di tutti gli ulteriori elementi di confusione, e ha concluso nel senso che in generale il conto non rappresenta la gestione nella sua interezza.

La relazione ha, poi, compiutamente ricostruito le riscossioni e le spettanze trattenute ed ha rilevato criticità sui corrispettivi relativi all'aggio sulle riscossioni confluite in tesoreria a mezzo modello F24.

Si è quindi concluso nei seguenti termini:

"*1. In via pregiudiziale, l'irregolarità/improcedibilità del conto, posta l'inidoneità del conto a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati (art. 140, comma 2, c.g.c.);*

2. Mancato riversamento di riscossioni per complessivi € 2.904,46;

3. Mancata emissione delle note di credito per aggi già riscossi e relativi ai rimborsi effettuati, per complessivi € 3.277,96, oltre iva (22%) di € 721.12".

6. All'udienza del 12 giugno 2024 il Collegio, rilevata la richiesta di rinvio per termine a difesa dell'agente contabile relativa al giudizio n. 23284 (inerente alla medesima gestione, esercizio 2014), vista la richiesta di rinvio del revisore del conto oggetto del giudizio n. 23274 (inerente alla medesima gestione, esercizio 2016), riconosciuta la necessità di un ulteriore termine per completare la revisione; rilevata, altresì, la connessione del giudizio in esame ai giudizi n. 23274 e n. 23284, per problemi di resti, ha rinviato la trattazione dei tre giudizi

all'udienza del 15 gennaio 2025.

7. All'udienza del 15 gennaio 2025 per l'agente contabile è comparsa l'Avvocato Maria Lina Cossari, per delega del difensore costituito Avvocato Roberta D'Apolito. Nessuno è comparso per l'Amministrazione. Per l'ufficio di Procura è invece comparso il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Federica Pallone.

Data per letta la relazione del Giudice relatore, Primo Ref. Sabrina Facciorusso, le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Come anticipato in narrativa, il Magistrato Istruttore ha rimesso il conto al Collegio tanto per profili di irregolarità formale, quanto per presunti ammanchi meglio quantificati in relazione.

2. Preliminarmente, non può accogliersi l'eccezione della difesa secondo cui REGES (oggi HERMES) non sarebbe qualificabile come concessionario per la riscossione, avendo "*sempre svolto una attività di carattere endoprocedimentale per il Comune di Reggio Calabria avente ad oggetto la riscossione delle entrate di natura tributaria e patrimoniale*".

Ai fini della legittimazione passiva al giudizio di conto non occorre un formale provvedimento di concessione di servizio, essendo sufficiente che il soggetto (persona fisica o giuridica) abbia avuto maneggio di pubblico denaro.

Infatti, ai sensi dell'art. 178 del r.d. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), sono agenti contabili, tra gli altri "*gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stess*a" e comunque "*tutti coloro che,*

individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro".

Dunque, Reges è correttamente qualificata dal Magistrato Istruttore come agente contabile concessionario della riscossione.

3. Sotto il profilo formale, non può che convenirsi con l'Istruttore circa l'inidoneità del conto a rappresentare la gestione.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il conto non rappresenta la gestione nella sua interezza, tanto è vero che è stato necessario svolgere una complessa istruttoria ai fini della ricostruzione dei fatti di gestione, ivi incluse due relazioni tecniche di parte atte a spiegare voci del conto non altrimenti intelleggibili.

3. Sul piano sostanziale, la memoria depositata da Hermes in data 19.12.2024 e la relazione tecnica allegata non consentono di superare gli addebiti originariamente mossi; al contrario, l'agente contabile ha depositato estratti conto non precedentemente forniti, che hanno resa necessaria una nuova verifica delle riscossioni, con aumento dell'ammanco originariamente qualificato.

In particolare, in vista dell'udienza del 15 gennaio 2025 sono stati prodotti degli estratti conto dei conti correnti postali a suo tempo acquisiti incompleti (69675163 – Tarsu gestione ordinaria; 69675270 – tarsu gestione straordinaria, 69675767 . ACQUA Morosità, 69676781- ICP-DPA Ordinaria).

Il conto ACQUA Morosità, 69676781 è stato ridepositato incompleto (pagine mancanti: febbraio, pagina 5, settembre pagina 2).

Non sono stati ridepositati gli altri estratti conto acquisiti anch'essi in forma incompleta dalla Guardia di finanza ("ACQUA ORDINARIA" – CBB 868161 – pagine mancanti 74-75 mese luglio; "SANZIONI ORDINARIA ccp 69676583- pagine mancanti 4 e 5 mese novembre pagina 16 mese di dicembre).

Alla luce della verifica effettuata sulle riscossioni a seguito di deposito della relazione del dott. Giordano e della relativa documentazione integrativa, la gestione può essere così ricostruita:

Riscossioni accertate al netto dei rimborsi:		19.518.268,28 €
a dedurre		
Corrispettivi in compensazione:		1.680.551,39 €
di cui		
· Corrispettivi relativi all'aggio sulle riscossioni;	3.141.413,36 €	
- Note di credito in diminuzione dei corrispettivi (abbuoni delibera assemblea Cda 31.3.2015)	- 4.563.169,86	
· Corrispettivi per la lavorazione e la postalizzazione dei verbali di irrogazione delle sanzioni amministrative.	315.482,00 €	
· Corrispettivi per la predisposizione di liste di carico del patrimonio edilizio, della TARI, del canone idrico integrato "lista di carico h2o integrativo" (avvisi)	2.786.825,89 €	
Iva su corrispettivi		369.721,39 €
Rivalsa spese di notifica		1.198.692,40 €
Spettanze 2014 non trattenute		2.699.235,01 €
Restituzione IVA mese di febbraio		65.125,02 €
Restituzione IVA mese di marzo		- 34.302,55 €
Recupero IVA su rendicontazione di aprile		34.302,55 €
Totale da portare in compensazione		5.883.075,17 €
Netto da riversare		13.635.193,11 €
Riversamenti in tesoreria accertati		12.711.867,74 €
residuo a debito dell'agente contabile		- 306.225,00 €
Versamento saldo di dicembre (15/2/2016)		- 907.587,06 €
differenza a debito dell'agente contabile		15.738,31 €

La revisione, quindi, ha fatto emergere riscossioni superiori a quelle rilevate, imputabili in gran parte alla compensazione delle commissioni di incasso dai riversamenti sul conto corrente principale, come evidenziato anche dalla relazione tecnica di parte.

In sintesi, le variazioni rispetto alla relazione di irregolarità integrativa sono le seguenti:

a) MAGGIORI RISCOSSIONI RELATIVE ALLE COMMISSIONI DI ACCREDITO COMPENSATE IN SEDE DI RIVERSAMENTO SUL CONTO COLLETTORE (€ 10.288,37):

C/C/p 69674992 – Ici violazioni	€ 1.226,40
C/C/p 69675569 – Tarsi Ingiunzione e accertamenti	€ 2,40
C/C/p 69675957 – Patrimonio ordinaria	€ 1.317,20
C/C/p 6967229 – Patrimonio ingiunzioni	€ 41,70
C/C/p 69676583 – Sanzioni ordinaria	€ 7.035,87
C/C/p 69676690 – Tosap ordinaria	€ 664,80

b) MAGGIORI RISCOSSIONI RILEVATE SUI CONTI CORRENTI POSTALI INTEGRATI CON LE PAGINE MANCANTI (€ 4.794,50):

C/C/p 669675767 – Acqua Morosità	€ 2.557,70
C/C/p 669675163 – Tarsu Ordinaria	€ 1.546,80
C/C/Bancario 868161 – Servizio idrico – allacci e contratti	€ 690,00

c) MAGGIORI RISCOSSIONI PER CASSA (€ 2.042,49):

Sanzioni – ordinaria e ingiunzioni	€ 1.80
Acqua – ordinario	€ 1.575,65
Acqua – ingiunzioni	€ 439,22

Varie nuovo regolamento h2o € 25,82

d) VERIFICA MINORI RISCOSSIONI (€ 4.291,90):

C/C/p 69675270 – Tarsu Morosità - € 437,10

C/C/p 69676641 – Sanzioni – riscossione coattiva - € 29,70

C/C/p 69676781 – ICP-DPA ordinaria - € 3.825,10.

L'ammanco è così aumentato e, in seguito alla nuova ricostruzione della gestione, può essere sintetizzato come segue:

1. differenza a debito dell'agente contabile per riscossioni non riversate (come da nuova ricostruzione della gestione) € 15.738,31;

2. mancata emissione delle note di credito per aggi già riscossi per € 3.277,96 oltre iva (22%) di € 712,12

per complessivi 19.728,39 €.

4. Conclusivamente, deve essere dichiarata l'irregolarità del conto per inidoneità dello stesso a rappresentare adeguatamente la gestione.

Quanto all'ammanco, l'importo originariamente contestato dall'Istruttore deve essere rideterminato, alla luce delle difese di parte e considerazioni svolte, in € 19.728,39 €.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, devono essere addebitate all'agente contabile, e si liquidano come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto in esame

- dichiara irregolare il conto

- condanna l'agente contabile al pagamento di € 19.728,39 a favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino

al soddisfo.

Condanna l'agente contabile al pagamento delle spese processuali che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.

Il Relatore — Il Presidente

Primo Ref. Sabrina Facciorusso — Pres. Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 26/03/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 23271

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 130/2022	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 137/2022	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 2/2023	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 37/2023	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA N. 130/2022-2	6	€ 96,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	18	€ 288,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 186,06
ORIGINALE SENTENZA	3	€ 48,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	3	€ 48,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	3	€ 13,78
DICONSI EURO MILLESESSANTATRE/84	**TOTALE**	**€ 1.063,84**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

ORDINANZA

Nel giudizio n. **23271**, per istanza di correzione materiale di sentenza relativa al conto giudiziale n. 34017 reso dal concessionario per la riscossione del Comune di Reggio Calabria, Reges s.p.a. (oggi Hermes s.r.l.), per l'esercizio 2015;

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 14 maggio 2025, udito il S.P.G. dott. Gianpiero Madeo; nessuno è comparso per l'Amministrazione e per l'Agente contabile.

PREMESSO IN FATTO

1. In data 1.4.2025 la Procura regionale depositava istanza di correzione di errore materiale relativa al giudizio di conto iscritto al n. 23271 del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 34017 reso dal concessionario per la riscossione del Comune di Reggio Calabria, Reges s.p.a. (oggi Hermes s.r.l.), per l'esercizio 2015.

La Procura riferiva che con sentenza n.64/2025, depositata in

segreteria in data 26.03.2025, veniva dichiarata l'irregolarità del conto e condannato l'agente contabile al pagamento dell'ammanco accertato; tuttavia, per mero errore materiale, a pag.9 veniva indicata quale amministrazione beneficiaria la Città Metropolitana di Reggio Calabria, anziché il Comune di Reggio Calabria, per come correttamente riportato nelle altre pagine della sentenza e risultante dagli atti.

Pertanto, ai sensi degli artt. 112 e 113 c.g.c. chiedeva, previa fissazione dell'udienza, la correzione dell'errore materiale.

2. Con memoria del 14.4.2025 il difensore della Hermes s.r.l. rappresentava di concordare con la richiesta di correzione dell'errore materiale della Procura e formulava istanza di passaggio in decisione della vertenza senza discussione.

3. Con nota del 27.4.2025 il Comune di Reggio Calabria rappresentava che la sentenza n. 64/2025 riportava la condanna al pagamento della somma di € 19.728,39 oltre interessi legali dalla data del pagamento e sino al soddisfo, rilevando che dal corpo del titolo giudiziario non è possibile desumere il termine iniziale utile al calcolo degli interessi e chiedendo la rettifica del titolo in tal senso.

4. All'udienza del 14 maggio 2025 Il Pubblico Ministero si riportava all'atto introduttivo.

La causa veniva trattenuta in decisione.

VISTA

La richiesta di correzione di errore materiale della sentenza formulata dalla Procura regionale e la relativa memoria del 14.4.2025 con cui il difensore della Hermes s.r.l. rappresentava di concordare con la richiesta formulata

LETTA

la documentazione in atti

CONSIDERATO

- che, come rappresentato dalla Procura, sussiste ad un evidente errore nel dispositivo della sentenza rispetto al contenuto motivazionale della stessa.

In particolare, la sentenza fa sempre riferimento al Comune di Reggio Calabria, indicando espressamente che la società Reges s.p.a. (oggi Hermes s.r.l.), nei cui confronti veniva attivato il giudizio, era concessionario per la riscossione del Comune di Reggio Calabria;

- che è di tutta evidenza il *lapsus calami* contenuto nel dispositivo, dovendosi leggere “Comune di Reggio Calabria” in luogo di “Città Metropolitana di Reggio Calabria” erroneamente ivi indicato;

RITENUTO

necessario procedere alla correzione della sentenza nei termini anzidetti con la presente ordinanza in accoglimento delle richieste delle parti.

RITENUTO ALTRESI’

privo di rilievo ai fini della presente ordinanza la richiesta irrituale del Comune di Reggio Calabria di rettifica della sentenza in ordine al termine iniziale utile al calcolo degli interessi, considerato che tale richiesta non è stata formulata nelle forme propria del procedimento di correzione di errore materiale – ove la si debba intendere in tal senso – e, comunque, essa atterrebbe all'interpretazione della sentenza o al merito della decisione, impugnabile con i mezzi ordinari giudiziari, e non oggetto del presente procedimento che ha natura sostanzialmente amministrativa, con i relativi riflessi anche sulla necessaria mancanza di liquidazione spese (Cass. SS.UU. sentenza n. 29432/2024).

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, con riferimento al giudizio iscritto al n. **23271** del Registro di Segreteria:

- accoglie l'istanza indicata in epigrafe e, per l'effetto, dispone la correzione della sentenza n. 64/2025 nella parte del dispositivo in cui è stato erroneamente riportato "Città Metropolitana di Reggio Calabria", sostituendo tale beneficiario con la corretta indicazione "Comune di Reggio Calabria".

Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.

Il Presidente

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 17/05/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente